

ORDINANZA N. 23 DEL 06/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PARZIALE RIAPERTURA PARCHI E BIBLIOTECA

IL SINDACO

Richiamati integralmente:

- il D.P.C.M. del 08/03/2020, recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. del 09/03/2020, di integrazione e modifica del precedente, che ha esteso le misure adottate all'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del 11/03/2020 e s.m.i., che ha integrato e modificato tali misure di tutela;
- il D.P.C.M. del 10/04/2020 e s.m.i., che ha nuovamente integrato e modificato le misure di tutela precedentemente assunte;
- il D.P.C.M. del 26/04/2020 e s.m.i., che ha nuovamente integrato e modificato le misure di tutela precedentemente assunte;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 04 maggio 2020;
- la propria Ordinanza n. 7 del 25.02.2020, con cui era stata disposta la chiusura della biblioteca;
- la propria Ordinanza n. 8 del 02.03.2020, con cui era stata disposta l'apertura della biblioteca limitatamente alle operazioni di prestito e restituzione dei libri;
- la propria Ordinanza n. 10 del 09.03.2020, con cui era stata disposta nuovamente la chiusura della biblioteca;
- la propria Ordinanza n. 12 del 12.03.2020, con cui era stata disposta in via straordinaria la chiusura dei parchi e dei giardini.

Rilevato che :

- ai sensi del comma e dell'art. 1 del DPCM del 26/04/2020 l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo 1, (divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- ai sensi del comma f dell'art. 1 del DPCM del 26/04/2020 e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 04 maggio 2020 al punto 9 prevede la riapertura di parchi giardini anche di ville pubbliche;

Ritenuto possibile ed opportuno al fine di agevolare l'attività sportiva e motoria della cittadinanza, riaprire i parchi e i giardini, ad eccezione delle aree attrezzate per il gioco che restano chiuse al pubblico, nel rispetto della tutela della salute pubblica al fine di ridurre al minimo le situazioni di affollamento e dei conseguenti, potenziali contagi;

Rilevato inoltre che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 04 maggio 2020 al punto 23 consente l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando